



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. piano del consumatore n. 4/2021 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 20.4.2021 con il quale il debitore ricorrente [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Roncone e coadiuvato dall'avv. Lucia Peccia in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC;

atteso che, a seguito di richieste di chiarimenti da parte del giudice designato, il ricorrente in data 21.5.2021 ha depositato integrazioni al piano;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice designato ha fissato l'udienza del 14.7.2021 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, altresì, che all'udienza del 14.7.2021 il ricorrente, come da indicazioni del giudice delegato, ha integrato la propria proposta nei confronti dell'ADER, prevedendo il soddisfacimento integrale della sua posizione da ultimo aggiornata ad euro 3.778,53, mediante il versamento di sei rate aggiuntive, dalla n. 61 alla n. 66, a copertura della parte di credito ulteriore rispetto a quella precedentemente determinata;

rilevato che alla predetta udienza l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione della proposta ai creditori;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano; in particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta del 20.4.2021 così come integrata all'udienza del 14.7.2021 limitatamente alla posizione di ADER, prevede il pagamento:

> integrale delle spese in prededuzione, pari ad euro 1.789,79 in favore del legale del ricorrente ed in euro 1.789,79 in favore dell'OCC;

> integrale del credito privilegiato di euro 3.778,53 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in 66 rate mensili da pagarsi una volta soddisfatti i crediti in prededuzione;



> nella misura del 60% del creditore chirografario [REDACTED] s.p.a., in 60 rate mensili una volta soddisfatti i crediti in prededuzione, come segue:

- euro 1.200,00 in relazione al finanziamento n. 20220125290338 del 29.7.2019;
- euro 5.010,96 in relazione al finanziamento n. 20220216780794 del 18.11.2019;
- euro 4.196,87 in relazione al finanziamento n. 511994 del 28.2.2019.

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti ammonta ad euro 211,00 mensili circa e rappresenta una quota della sua pensione di vecchiaia – in quanto tale connotata da stabilità – di euro 900,00 circa mensili.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "generale diligenza" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato nel 2019), non colposamente addebitabile al ricorrente. Detta situazione di sovraindebitamento si rinviene nel fatto che il ricorrente con un reddito mensile di euro 900,00 dovrebbe far fronte a rate complessive nei riguardi della finanziaria per euro 315,00 circa, oltre a dover soddisfare le pretese erariali e a sostenere il proprio nucleo familiare.

Venendo quindi al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente, il quale ha fatto ricorso alle linee di credito Findomestic per affrontare pluripatologie a carattere cronico ed ingravescenti che riguardano sia il ricorrente stesso, sia il coniuge a suo carico [REDACTED]. Dette patologie richiedono l'acquisto con



regolarità di farmaci non convenzionati dal Sistema Sanitario Nazionale per un importo che supera euro 100,00 al mese. Ancora, deve osservarsi che la finanziaria ha continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall'art. 124 bis TUB, che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore.

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che è rimasto invariato nel corso del tempo il suo reddito da pensione. Si aggiunga che il TFR di euro 30.000,00 circa versato dal Fondo di garanzia INPS al ricorrente è stato impiegato da quest'ultimo per soddisfare precedenti posizioni debitorie, così evitando azioni esecutive nei suoi riguardi, nonché per aiutare familiari in difficoltà.

Infine, pur non essendo state sollevate contestazioni da parte dei creditori, comunque avvisati dell'introduzione del presente procedimento, deve evidenziarsi che la proposta di piano risulta preferibile rispetto ad una eventuale alternativa liquidatoria, dal momento che egli dispone solamente di un piccolo terreno e di un autoveicolo datato. Non risulta proprietario di abitazioni, alloggiando insieme al coniuge presso un immobile in Belmonte Castello affidatogli dall'Ater.

3. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 900,00, l'impiego di euro 690,00 circa per i bisogni del nucleo familiare e della somma base di euro 210,00 circa per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché la riduzione compresa tra il 15% e il 40%;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano del ricorrente [REDACTED] depositato in data 20.4.2021 ed integrato all'udienza del 14.7.2021;

b) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sulla pensione da parte dei creditori del ricorrente, onerando in ogni caso l'OCC della notifica del presente provvedimento all'ente previdenziale;



- c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente sia pari ad euro 690,00;
- e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- f) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 1.789,79, inclusi oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 17.7.2021

Il G.D. Lorenzo Sandulli

